

**REGIONE DEL VENETO**

**AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO**

**CENTRO FORESTALE DI VERONA**

**CAPITOLATO TECNICO**

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di  
Enti e Comunioni familiari  
(art. 23 L.R. 13.09.1978, n. 52)

Comune di Selva di Progno

Vendita di piante schiantate di prevalente abete rosso, con abete bianco e poco  
larice radicate nella Foresta Regionale di Giazza di proprietà della Regione Veneto

Massa presunta mc 500

## CAPITOLATO TECNICO

### A) OGGETTO, MODALITA' DI VENDITA E SERVIZIO DI LAVORAZIONE

#### Art. 1

Vendita di:

- o piante schiantate al prezzo di macchiatico di € .....,00 al mc per l'assortimento unico di abete rosso, bianco e larice, di presunti mc 500 di legname ricavabile dalla particella 12/1 nella Foresta Regionale di Giazza. Il lotto, denominato "Lotto B", ricade nel Censuario amministrativo del Comune di Selva di Progno.

#### Art. 2

La vendita delle piante avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

#### Art. 3

La vendita del legname, secondo quanto previsto nel precedente **art. 1**, avviene con le seguenti modalità:

- in piedi o in lotti già allestiti;
- a corpo, a peso (q.li), a metro stero o a metro cubo.

L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20 %. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio dell'intero quantitativo risultante in difetto.

Nel caso di vendita a corpo valgono comunque le quantità riportate nel bando di gara senza effettuazione della misurazione.

#### Art. 4

Le piante non sono contrassegnate e quelle da tagliare sono quelle a terra spezzate o divelte ed i monconi rimasti in piedi. Le piante piegate verranno eventualmente assegnate e martellate durante le lavorazioni.

Nel bosco ceduo le piante o i polloni da rilasciare sono contrassegnati con vernice rossa al colletto o sulle radici principali sporgenti dal terreno, ed a m. 1,5 circa da terra.

#### Art. 5

L'aggiudicazione e il servizio di lavorazione del materiale legnoso descritto all' **art. 1** del presente Capitolato Tecnico sono stati effettuati a prezzi fissi ed invariabili.

#### Art. 6

Se la ditta aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dall'**art. 30**, l'Ente venditore potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante Pec.

#### Art. 7

L'aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente venditore, il quale invece non è vincolato sino a quando gli atti di aggiudicazione non abbiano riportato le approvazioni prescritte a norma di legge. Nel caso di mancata approvazione degli atti di aggiudicazione, per la quale l'Ente venditore non è comunque tenuto a specificare i motivi, dal momento in cui essa sarà comunicata all'aggiudicatario, lo stesso potrà ottenere la restituzione del deposito a norma dell' **art. 30**, senza diritto ad alcun indennizzo.

### B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

#### Art. 8

Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere iscritte all'Albo Regionale Veneto delle imprese Forestali o ad analoghi Albi istituiti in altre Regioni, comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.

### **Art. 9**

L'aggiudicatario o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione, nel termine di 15 giorni dalla stipula del contratto dovrà prendere in consegna il bosco martellato.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà avere luogo:

a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate da tagliare, le matricine da rilasciare nel ceduo, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione atti a ridurre gli impatti ambientali, prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire l'assolvimento degli impegni eventualmente assunti dal proprietario nei confronti del rispetto di standard di gestione forestale sostenibile, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, eventuali pericoli presenti nel lotto, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, con particolare riferimento agli eventuali piccoli movimenti di terreno finalizzati alla sistemazione delle vie di esbosco esistenti, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare danni anteriormente commessi;

b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio. Il verbale di consegna dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Qualora l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori non si presenti per la consegna del lotto e la sottoscrizione del relativo verbale, entro i termini indicati l'Ente venditore potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante Pec ed introitare il deposito cauzionale.

### **Art. 10**

Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di **€ 250,00**.

### **Art. 11**

L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

### **Art. 12**

L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà dare preavviso all'Ente venditore della data di inizio dei lavori.

Nel preavviso l'aggiudicatario dovrà inoltre indicare:

- l'elenco completo degli operai assunti alle dirette dipendenze, indicando per ciascuno dei quali nome, cognome e data di nascita;
- il nominativo del capo o responsabile di cantiere e di chi ne fa le veci;
- l'elenco e le targhe degli automezzi utilizzati per il transito ai fini del rilascio dello specifico permesso sulle strade secondarie; deve essere inoltre tempestivamente comunicato all'ente proprietario l'impiego di macchine operatrici diverse al fine di essere autorizzati all'uso nelle operazioni di utilizzazione.

## **C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

### **Art. 13**

Le piante di altofusto saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e a raso terra dalla parte del colletto a monte, ad una altezza non superiore a 1/3 del diametro della ceppaia. Le piante ed i polloni del ceduo si recideranno il più possibile vicino a terra con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danno alla ceppaia.

### **Art. 14**

E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata o contrassegnate con vernice rossa, sotto penalità delle Leggi Forestali in vigore tranne nel caso di schianti non soggetti a martellata.

In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio o un suo rappresentante è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione.

### **Art. 15**

E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente venditore. L'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo dopo l'asporto di tutto il legname assegnato e lavorato con le modalità del presente contratto.

#### **Art. 16**

L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo che il personale tecnico preposto al controllo, gli organi di vigilanza e di soccorso possano sempre e dovunque transitare liberamente. Al cantiere forestale è vietato l'accesso ad estranei, salvo per motivi di sorveglianza e di sicurezza. L'aggiudicatario dovrà quindi apporre adeguata cartellonistica di segnalazione "lavori in corso" come previsto dalle vigenti Norme in materia di sicurezza e provvedere a delimitare l'area in corrispondenza di strade e sentieri.

#### **Art. 17**

Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire nelle zone più idonee, prevalentemente attraverso le piste e gli avvallamenti già esistenti in modo da creare il minor danno possibile al sottobosco, alle piante presenti ed evitare rimescolamenti degli orizzonti superficiali a seguito del passaggio di mezzi pesanti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Qualora si rendesse necessario sistemare delle piste o delle strade trattorabili, per la cui sistemazione si renda necessario l'utilizzo di mezzi meccanici, queste devono essere preventivamente concordate con l'Ente proprietario ed ottenere le prescritte autorizzazioni. Dovrà inoltre essere preventivamente concordato con l'Ente proprietario il deposito di materiale in aree turistico-ricreative (aree picnic).

Si applicano inoltre le penalità di cui all'**art. 38** del presente Capitolato Tecnico.

#### **Art. 18**

L'Ente proprietario consegnerà in stato efficiente la viabilità principale di accesso al lotto. A conclusione dei lavori l'aggiudicatario è obbligato a ripristinare la viabilità di cui si è servito nelle varie operazioni di esbosco e trasporto del materiale. A tale scopo è tenuto a trasportare, nelle zone indicate dal personale dell'Ente venditore un quantitativo pari a mc. 0 di stabilizzato bianco di cava (mm. 0,15-0,30), entro i termini fissati per la conclusione dei lavori come da **art. 20** del presente Capitolato Tecnico. L'aggiudicatario è tenuto anche alla pulizia dei piazzali di deposito, alla sistemazione del terreno smosso superficialmente con le operazioni selvicolturali, al fine di ripristinare le condizioni iniziali del profilo del terreno ed alla riparazione dei danni arrecati alle strutture fisse quali recinzioni, tabelle segnaletiche ecc. Mancando a questi obblighi si applicano le penalità di cui all'**art. 38** del presente Capitolato Tecnico ed inoltre il danno verrà quantificato in sede di rilievo danni come da **art. 34**.

#### **Art. 19**

In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nei periodi di forte piovosità.

#### **Art. 20**

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 2 mesi dalla consegna.

L'ultimazione dei lavori potrà subire rinvii in seguito a:

- Sospensioni. La richiesta di sospensione, previa autorizzazione dell'Ente venditore, dovrà pervenire allo stesso motivandola opportunamente. La data di chiusura dei lavori verrà posticipata in base al numero di giorni di sospensione.
- Proroghe in casi del tutto eccezionali e qualora si rendano necessarie varianti in corso d'opera che comportino un aumento dimensionale del "progetto di taglio". La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Ente venditore, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.

Le infrastrutture provvisorie come capanni, tettoie, risine, ed altre, realizzate, previo assenso dell'Ente proprietario, per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'**art. 38** del presente Capitolato Tecnico.

#### **Art. 21**

Qualora l'aggiudicatario ritenga, per cause di forza maggiore, di lasciare depositato legname all'interno della foresta, oltre il termine fissato per la conclusione dei lavori di cui all'**art. 20** del presente Capitolato Tecnico, dovrà esplicitamente indicarlo nella comunicazione di fine lavori da trasmettersi all'Ente venditore. L'aggiudicatario dovrà altresì specificare la zona di provenienza e l'eventuale zona prescelta per il deposito del legname, nonché la presunta durata dell'occupazione.

L'Ente venditore si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione per il deposito del materiale legnoso di cui sopra, nonché di indicare la zona più idonea per tale operazione e può in qualsiasi momento obbligare l'aggiudicatario a sgomberare i piazzali di deposito concessi.

L'Ente venditore declina ogni responsabilità riguardo al materiale legnoso suddetto. L'aggiudicatario è tenuto alla custodia del legname e risponderà in ogni caso direttamente, sia verso l'Amministrazione sia nei confronti di terzi, di danni alle persone ed alle cose causati dal materiale accatastato.

Completato l'asporto del legname dai depositi, l'aggiudicatario è tenuto comunque a ripristinare le condizioni di agibilità degli stessi.

#### **Art. 22**

- E' vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.
- E' obbligatoria la chiusura delle sbarre. Si rammenta inoltre che le strade silvopastorali possono essere transitate osservando il seguente orario, collegato all'uso della chiavi per apertura/chiusura sbarre: periodo autunno/invernale: dalle 7-16; periodo primaverile/estivo: 6-20.

#### **Art. 23**

Qualora durante le operazioni di esbosco si renda necessario attraversare i terreni falciati o pascolati dati in concessione dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario alle aziende agricole, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario stessa, in base ai contratti di concessione, dovrà concordare le modalità di passaggio mentre la Ditta aggiudicataria dovrà avvisare del passaggio il conduttore dell'Azienda.

### **D) MISURAZIONE DEL LEGNAME**

#### **Art. 24**

La misurazione del legname consisterà nella stima "vuoto per pieno" sulla catasta allestita a bordo strada o sul mezzo di trasporto applicando il coefficiente 0,58 al netto degli sconti.

(La misurazione del materiale utilizzato, da effettuarsi generalmente non appena ultimato l'allestimento e sul letto di caduta, potrà avvenire per il materiale già allestito anche in corso d'opera e/o all'imposto. Dove si renda possibile senza arrecare danno al bosco è ammesso l'esbosco di piante a fusto lungo per effettuare la relativa misurazione, anche parziale, all'imposto. L'esbosco di piante intere deve comunque essere concordato con il Proprietario in modo da poter valutare preventivamente eventuali danni al bosco e valutare la possibilità di deposito delle piante intere senza arrecare intralci alla viabilità o ad aree tipo ricreativo-turistico etc. Inoltre condizione necessaria per una corretta valutazione durante la misurazione è che tali piante non vengano accatastate all'imposto.)

#### **Art. 25**

A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato secondo quanto stabilito dall'Ente venditore, in base agli usi e consuetudini presenti nei territori da questo gestiti, ed indicato in sede di avviso d'asta, vengono così individuate:

#### **Fustaia**

##### **1) Materiale da resinose:**

- **Misure normali:** tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più;
- **Botoli:** tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 2 - 2,5 - 3 - 3,5 a cui si applica uno sconto del \_\_\_\_ %;
- **Legname da imballaggio:** tronchi tali da non poter essere inclusi nelle categorie precedenti ma comunque con caratteristiche tecnologiche atte alla prima lavorazione in segheria a cui si applica uno sconto del \_\_\_\_ %;
- **Assortimento unico fino al diametro di cm 8 in punta:**  
Allestita in tronchi da cm. 6 di diametro in punta e più e della lunghezza di m. 2 e più e misurata sul letto di caduta o all'imposto a metro cubo oppure a metro stero applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,58;
- **Biomassa:** legname proveniente da fustaia tale da non avere caratteristiche tecnologiche atte alla segazione ma adatto alla triturazione ed alla produzione di cippato. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda allestirla si applica uno sconto del \_\_\_\_ % rispetto alle misure normali o all'assortimento unico.

È ammessa una sovralonghezza di cm 20, solo nel caso di particolari condizioni di esbosco, e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una sovralonghezza maggiore da fissarsi all'atto della consegna da parte del personale tecnico dell'Ente venditore.

Tale legname non verrà scortecciato per cui si applicherà uno sconto per la misurazione sopra corteccia come previsto dall'**art. 26**

All'atto della misurazione i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti in relazione alla quantità di difetti riscontrati. Gli sconti da applicarsi nelle misurazioni si intendono come riduzione del valore diametrico. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso.

## 2) Materiale da latifoglie:

- **Misure normali:** tronchi del diametro a metà di cm. 35 e più e della lunghezza di m. 2 e più;
- **Legna da ardere:**
  - a) sezionata o depezzata a m 1 di diametro 6 cm e più, accatastata in balle o in cataste agli imposti e misurata a metro stero. La determinazione della massa in metri cubi avverrà applicando i seguenti coefficienti di riduzione:
    - 0,65 per le cataste;
    - 0,57 per le balle costituite da materiale totalmente squartato;
    - 0,58 per le balle costituite da materiale tondo e squartato;
    - 0,59 per le balle costituite da materiale tondo.
  - b) allestita in tronchetti, di diametro a metà di cm. 6 e più e della lunghezza di m. 2 e più e misurata sul letto di caduta o all'imposto a metro cubo o a metro stero applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,60;
- **Assortimento unico fino al diametro di cm 6;**
- **Ramaglia:** legna sezionata o depezzata a m 1, avente diametro inferiore a 6 cm e accatastata in balle agli imposti e misurata a metro stero. La determinazione della massa in metri cubi avverrà applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,50. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda allestirla si applica uno sconto rispetto alla legna da ardere o all'assortimento unico del 70%.

Per tutti gli assortimenti è ammessa una sovralonghezza di cm 5 per metro lineare. Tale legname non verrà scortecciato e sarà misurato sopra corteccia senza l'applicazione per tale motivo di alcuno sconto.

### **Ceduo**

**Legna da ardere:** vale quanto descritto per la fustaia. Tale legna oltre alla quantificazione in mc potrà anche essere pesata (quintali).

Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi con marciume che si manifesta su entrambe le basi e che supera la metà del diametro del tronco, ferma restando la possibilità che tali tronchi debbano ugualmente essere asportati dalla foresta, se ritenuto necessario dall'Ente venditore.

A tutti i tronchi, alle balle e alle cataste di legna da ardere il personale tecnico incaricato della misurazione dovrà apporre il sigillo del martello forestale.

Eventuali piante secche o deperienti, ad insindacabile giudizio del personale addetto al controllo e misurazione dei lotti, saranno classificate come biomassa e valutate 15 euro/mc

### **Art. 26**

La massa cubica dei singoli tronchi si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul volume, da applicarsi d'ufficio, della misura unica del 10% (8-14%) per le resinose.

### **Art. 27**

Per i tronchi la misurazione sarà fatta seguendo le disposizioni di cui all'**art. 25**. Le operazioni di misurazione potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno.

La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio o da un suo rappresentante, in qualità di dirigente le operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria. Qualora dovessero insorgere controversie con abbandono della misurazione da parte della Ditta aggiudicataria, l'operazione proseguirà ugualmente e fino alla sua conclusione. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da ambo le parti. L'aggiudicatario è tenuto a fornire la manodopera necessaria.

### **Art. 28**

Il materiale legnoso escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname rilasciato in foresta o impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere interamente pagato dall'aggiudicatario.

## **E) MODALITA' DI PAGAMENTO**

### **Art. 29**

L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato e del servizio di lavorazione.

#### **Art. 30**

In detto atto, dovrà essere prevista la cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal presente capitolato e dal contratto di compravendita. L'ammontare della cauzione è stabilita in euro ..... (pari al 5% dell'importo di aggiudicazione del lotto). L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà costituire un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. Una copia in originale dovrà essere consegnata all'Ente venditore.

#### **Art. 31**

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato Tecnico in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fidejussore, nelle vie di legge.

#### **Art. 32**

Le spese di bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 33**

Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresenta un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'art. 22 della LR 52/78.

### **F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE**

#### **Art. 34**

Il direttore tecnico delle operazioni di taglio o un suo rappresentante provvederà alla rilevazione di eventuali danni evitabili arrecati al bosco, questi verranno elencati in un prospetto (verbale di rilievo danni). Verrà inoltre quantificato il costo per il ripristino delle vie di esbosco (piste e strade forestali), dei piazzali di deposito e delle strutture fisse quali recinzioni, tabelle segnaletiche ecc. qualora danneggiate e non ripristinate dalla Ditta aggiudicataria. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo.

#### **Art. 35**

Il collaudo, richiesto dall'Ente proprietario, sarà eseguito dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo dovranno assistere un rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario nonché il direttore delle operazioni di taglio. L'assenza dell'aggiudicatario, o del suo rappresentante qualora regolarmente invitati, non impedisce l'esecuzione del collaudo il quale sarà egualmente valido.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 6 mesi dalla data di richiesta di collaudo e non potrà essere fatto con terreno coperto di neve.

#### **Art. 36**

La cauzione, come da **Art. 30**, potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.

Prima dello svincolo del deposito cauzionale o della eventuale fideiussione l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario può eseguire controlli presso gli uffici competenti attestanti che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

#### **Art. 37**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria verrà deferita ad un collegio arbitrale istituito nelle forme di legge.

#### **Art. 38**

##### **Penalità.**

- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'**art. 20** sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno, oppure, rinunciando l'Ente venditore a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- Per ogni ara in cui non è stato effettuato il ripristino, l'aggiudicatario pagherà una penale di **€ 150,00** con l'obbligo dell'immediato ripristino, oltre alle sanzioni amministrative di legge.

#### **Art. 39**

Il presente contratto sarà da registrarsi solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

### **G) AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI**

#### **Art. 40**

##### **Definizioni.**

- Con i termini "Ente venditore" ed "Ente proprietario" nel presente Capitolato Tecnico si intende l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.
- Con il termine "Direttore delle operazioni di taglio" nel presente Capitolato Tecnico si intende il tecnico forestale laureato preposto alla selvicoltura e alle utilizzazioni ; per suo rappresentante si intende il personale tecnico (esecutori) incaricato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario al controllo delle utilizzazioni boschive, per conto dell'Ente stesso.

#### **Art. 41**

In base alle norme PEFC, l'aggiudicatario o la ditta esecutrice dei lavori deve utilizzare nelle lavorazioni automezzi in regola con le norme vigenti in materia ambientale e di circolazione, in modo da evitare perdite di liquidi pericolosi per il suolo (oli e carburante). Inoltre, deve cercare di limitare lo sversamento di sostanze liquide sul suolo, al fine di evitare contaminazioni, nel rifornire motoseghe e trattori da taniche. In caso di sversamento la ditta dovrà provvedere tempestivamente ad avvertire l'Ente proprietario.

#### **Art. 42**

L'aggiudicatario o la ditta esecutrice dei lavori, per adempiere a quanto previsto dal D.Leg.vo 81/08, è obbligata a consegnare al tecnico incaricato del controllo delle operazioni di utilizzazione le schede di valutazione dei rischi del Piano di sicurezza.

PER PRESA CONOSCENZA:

*L'aggiudicatario.....*

IL RESPONSABILE  
CENTRO FORESTALE DI VERONA  
*Dott. Giovanni Bertazzon*

VISTO SI APPROVA :  
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE ATTIVITA' FORESTALI  
*Dott. Giustino Mezzalana*